



# CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 24/02/2025

**OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SCHEMA DI “ACCORDO DI PROGRAMMA FRA LA REGIONE LIGURIA, LA PROVINCIA DI IMPERIA E I COMUNI DELL’A.T.O. DI IMPERIA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA’ E STANDARD QUALITA’ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNI 2025/2034” – APPROVAZIONE**

L’anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sede comunale di Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

<i>N.</i>	<i>Cognome e nome</i>		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	DI MURO FLAVIO	Sindaco	X	
2	NAZZARI ROBERTO	Presidente del Consiglio	X	
3	BONADONNA FRANCA	Consigliere		X
4	AMARELLA GABRIELE	Consigliere	X	
5	VENTRELLA FRANCO	Consigliere	X	
6	DI MARCO ENZO	Consigliere	X	
7	ASCHERI GIOVANNI	Consigliere	X	
8	BERTOLUCCI SIMONE	Consigliere	X	
9	PAPALIA ROSA	Consigliere	X	
10	AMBESI MATTEO	Consigliere	X	
11	PARODI ROBERTO	Consigliere	X	
12	SISMONDINI GABRIELE	Consigliere	X	
13	NESCI VERA	Consigliere	X	
14	LEUZZI ALESSANDRO	Consigliere		X
15	D'ANDREA CRISTINA	Consigliere	X	
16	PANETTA TIZIANA	Consigliere		X
17	SCULLINO GAETANO	Consigliere	X	

Sono presenti gli Assessori: Agosta Marco, Calimera Domenico e Raco Milena.

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Nazzari, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, disciplina la stipula di Accordi di Programma per la definizione e l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni;
- l’articolo 16, comma 2, del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 recante “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*” prevede che nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d’intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;
- la L.R. Liguria 7 novembre 2013 n. 33 e s.m.i. ad oggetto “*Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)*” in particolare:
  - all’art. 3 definisce il bacino di trasporto regionale quale Ambito Territoriale Ottimale (ATO) entro cui si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto;
  - all’art. 5 definisce i servizi aggiuntivi nella materia del Trasporto Pubblico Locale;
  - all’art. 7 nell’individuare le competenze della Città Metropolitana di Genova e degli enti di area vasta, contempla, tra l’altro, la stipula degli accordi di programma di cui all’articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 1;
  - all’art. 9 definisce quattro Ambiti Territoriali Ottimali per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo coincidenti con il territorio della città Metropolitana di Genova e degli Enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell’art.7 della citata legge regionale n. 33/2013;
  - all’art. 12 stabilisce che:
    1. la Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 1, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all’effettiva corresponsione delle risorse previste.
    2. gli accordi di programma devono avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara.

- 2 bis) gli accordi di programma definiscono altresì le modalità di svolgimento dei servizi di collegamento tra i comuni facenti parte di ambiti territoriali diversi;
3. nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:
- a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione ai territori e alle persone a mobilità ridotta;
  - b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e inter modalità.
- il D.Lgs. n. 201/2022, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha previsto all’art. 4, comma 5 che *“restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete, le altre norme sui caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali per il governo dei servizi pubblici locali, nonché le convenzioni e gli accordi già in essere tra gli enti locali per l’attribuzione delegata delle funzioni”*.
- con Delibera n. 53/2024, l’ART ha approvato l’Atto di regolazione recante *“condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*, del quale si dovrà tenere debitamente conto ai fini dell’affidamento in house del servizio di TPL.

**PRESO ATTO che:**

- con D.G.R. n. 572 del 27/3/2015 Regione Liguria ha approvato lo schema di Accordo di Programma per gli anni 2016 - 2025 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per il Bacino Unico di trasporto regionale ligure;
- a seguito delle modifiche normative della L.R. 33/2013 che hanno variato l’assetto degli A.T.O. regionali, si è resa necessaria l’approvazione di nuovi Accordi di Programma distinti per ciascun ambito, a superamento dell’Accordo di Programma 2016 -2025 per il Bacino Unico a far data dalla sottoscrizione dei nuovi accordi;
- con D.G.R. n. 295 del 8/4/2016 la Regione Liguria ha approvato lo schema di *“Accordo di programma 2012 - 2015 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale”* per il bacino “I” di Imperia, ratificando gli impegni assunti dagli enti locali relativamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e che ha prorogato la validità dello stesso al 31/12/2017;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 27 giugno 2017 di approvazione del *“Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”* (di seguito denominato *“Programma dei servizi”*) ha definito, tra l’altro:

- a) i criteri per la ripartizione del Fondo Regionale Trasporti tra i diversi Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- b) l'individuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
- c) i criteri di politica tariffaria regionale e i livelli tariffari all' interno dei quali devono essere stabilite le tariffe dei principali titoli di viaggio;
- d) gli obblighi a carico degli Enti di governo in relazione alla redazione dei piani di bacino ed alle procedure di affidamento dei servizi nonché tutti gli obblighi inerenti la gestione del Contratto di servizio;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del sopramenzionato Programma del servizio, il Settore Trasporto Pubblico Regionale ha predisposto, in collaborazione con la Provincia di Imperia, la bozza di Accordo di Programma per gli anni 2018-2027 contenente i livelli di quantità e gli standard di qualità dei servizi di trasporto;
- con Deliberazione n. 1145 del 21.12.2017, la Regione Liguria ha approvato la bozza di Accordo di programma;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 15.11.2019, l'Amministrazione Provinciale ha approvato lo schema di Accordo di Programma per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di Trasporto Pubblico Locale per il Bacino di Imperia - Anni 2018 / 2027, successivamente sottoscritto dagli Enti partecipanti all'Accordo, tuttora vigente;

POSTO che:

- l'Azienda Riviera Trasporti Spa, società partecipata dalla Provincia e da altri Comuni dell'imperiese, che attualmente gestisce il servizio di TPL nel Bacino I della Provincia di Imperia, a fronte di un momento di crisi economico-finanziaria è stata soggetta a un intervento di ricapitalizzazione da parte della Provincia di Imperia, che ha messo a punto la procedura di concordato preventivo a cui la Società è stata ammessa con Decreto del Tribunale di Imperia del 07/10/2021.
- in data 03/08/2023 il Tribunale di Imperia ha disposto l'omologa del concordato preventivo proposto dalla Società Riviera Trasporti S.p.A.;
- la Provincia di Imperia ha proseguito il progetto di risanamento di RT Spa anche attraverso l'insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- negli ultimi mesi dello scorso anno e nel primo stralcio del corrente anno è stato sviluppato un approfondito esame dello stato dell'azienda dal punto di vista economico e organizzativo, ai fini dell'affidamento in house del servizio di TPL;
- sulla base dell'analisi di cui sopra, la Provincia di Imperia ha richiesto a RT Spa l'elaborazione di un piano industriale, nonché di un piano volto al risanamento e all'implementazione dei servizi dell'azienda, attraverso una serie di interventi individuati come essenziali per consentire il miglioramento dell'attuale servizio;

## DATO ATTO:

- che mediante Delibera del Consiglio Provinciale n. 39 del 17.06.2024 è stato disposto in particolare di ritenere e confermare, che tra le diverse possibili modalità di affidamento del servizio TPL consentite dalla vigente normativa, quella cosiddetta “*in house*” appare la più confacente al pubblico interesse, come già espresso nella propria deliberazione n. 8/2022;
- in esito alla suddetta Delibera 39/2024 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 25.06.2024, nelle more dell’assolvimento dei presupposti previsti ex lege per l’affidamento in house, è stata predisposta mediante Determina Dirigenziale 893 del 26/06/2024, proroga dell’affidamento emergenziale in via diretta del servizio di Trasporto Pubblico Locale all’azienda Riviera Trasporti Spa di Imperia, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007 e ai sensi della Comunicazione 2023/C 222/01 della Commissione Europea, per il periodo 1.07.2024- 30.06.2025;

RICHIAMATA l’Assemblea dei Sindaci in data 17.10.2024 al fine di esaminare la situazione Trasporto Pubblico Locale in provincia di Imperia e a seguito della quale è emersa la necessità, al fine di implementare e migliorare il servizio, di reperire ulteriori risorse in conto esercizio da destinare all’azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico;

EVIDENZIATO che a tal fine i consulenti tecnici incaricati dalla Provincia, a seguito di approfondita analisi, hanno rilevato una progressiva diminuzione del valore reale dei contributi ricevuti dall’Azienda, sia sul fronte del Fondo Nazionale Trasporti, sia su quello dell’Accordo di Programma, tanto che dal 2015 il tasso di inflazione ha eroso il valore del contributo, rimasto costante nel tempo, almeno del 20,08%;

CONSIDERATO quindi che dal 2015, data della determinazione degli importi delle quote di stipula dell’Accordo di programma in argomento, le risorse destinate all’azienda derivanti dalla contribuzione dei Comuni a copertura dei servizi aggiuntivi sono rimaste invariate a fronte di un tasso di inflazione tale da non render più adeguate le stesse a garantire i livelli minimi di qualità del servizio;

RICHIAMATO il vigente accordo di Programma 2018/2027, approvato dal Comune di Ventimiglia con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 30.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, che ad oggi prevede una contribuzione da parte dei Comuni del Bacino I della Provincia di Imperia pari a complessivi €. 2.691.908,25;

CONSIDERATO quindi:

- che, al fine di reperire le risorse necessarie per il previsto affidamento in house, si ritiene necessario modificare il vigente Accordo di Programma sulla base dell’applicazione dell’indicizzazione ISTAT del periodo 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2024, prevedendo un incremento dell’importo del contributo di competenza di ciascun Comune del Bacino I della Provincia corrispondente al coefficiente ISTAT 1,208 a partire dal 2025, pari ad un incremento complessivo di €. 559.916,92;

- che inoltre occorre incrementare le quote per i servizi aggiuntivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del vigente AdP come richiesto dai Comuni stessi;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 7.11.2013 n. 33 gli accordi di programma non possono avere una durata inferiore a quella dei contratti di servizio e che pertanto occorre sottoscrivere un nuovo Accordo tra la Regione, i Comuni e questa Provincia onde procedere all'affidamento in house, secondo le nuove quote di contribuzione;
- al Contratto di Servizio verrà altresì allegato il nuovo Programma di Esercizio contenente sia i servizi minimi che i servizi aggiuntivi, come previsto dall'art. 5 dell'allegato Accordo;
- il suddetto Accordo costituisce atto propedeutico all'affidamento in house del servizio di TPL alla società RT Spa, onde garantire l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento del trasporto pubblico locale a fronte delle necessarie risorse finanziarie, essendo rimaste invariate da oltre 20 anni;

DATO altresì ATTO che la bozza del nuovo Accordo di Programma 2025/2034 è stata inviata a Regione Liguria dall'Amministrazione provinciale di Imperia con nota prot. 757 in data 10.1.2025;

VISTA la nota datata 17/01/2025, n. prot. 2025/0001518 del 17/01/2025, acclarata al ns. protocollo con il n. 2739/2025, trasmessa mediante PEC, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Imperia ha trasmesso lo schema del "*Nuovo Accordo di Programma per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di TPL anni 2025-2034*", con annessa Tabella, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A e B**);

RICHIAMATO il verbale dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia in data 20/01/2025;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera i), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo – 18/08/2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2025/2027, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 88 del 27/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2025, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2025/2027, dichiarata immediatamente esecutiva;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica dal Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano e contabile dal Dirigente dell'Area Finanziaria Segretario Generale Dott.ssa Monica Veziano;

RICHIAMATO il verbale della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente - *“bilancio e programmazione, attività produttive, tributi”*, riunitasi il giorno 20/02/2025 e conservato agli atti del presente procedimento;

UDITI gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale, parte integrante del presente atto e che è conservata agli atti in formato digitale e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n° 13, contrari n° 0, astenuti n° 1 (Sismondini) resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti – Presenti n° 14;

### **DELIBERA**

- 1) DI PRENDERE ATTO di quanto descritto in premessa, APPROVANDO lo schema di *“Accordo di Programma fra la Regione Liguria, la provincia di Imperia e i comuni dell'A.T.O. di Imperia per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di Trasporto Pubblico Locale anni 2025-2034”*, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 2) DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione dell'Accordo di Programma sopra citato, autorizzandolo sin d'ora ad apporre allo stesso modifiche di carattere non sostanziale;
- 3) DI DESTINARE al servizio TPL, con decorrenza dall'annualità 2025 e per tutta la durata dell'accordo, così come previsto dall'art.3 comma 3 dello schema di accordo di programma 2025-2034, l'importo di € 432.470,00, rideterminato sulla base dell'applicazione dell'indicizzazione ISTAT del periodo 1.01.2015 - 31.08.2024, con previsione di incremento dell'importo del contributo di competenza di ciascun comune del bacino I della Provincia di Imperia, corrispondente al coefficiente ISTAT 1,208 (**Allegato B**);

- 4) DI DEMANDARE al responsabile dell'ufficio competente l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTESA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e di addivenire nei termini indicati dall'Amministrazione Provinciale di Imperia alla sottoscrizione dell'Accordo;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n° 14, contrari n° 0, astenuti n° 0 resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti;

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

*Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.*

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott.ssa Monica Veziano*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Roberto Nazzari*

**ACCORDO di PROGRAMMA**  
**ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 da stipularsi con le modalità**  
**previste dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.**  
**fra la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e i Comuni dell'A.T.O. di**  
**IMPERIA.**

**PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI**  
**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Anni 2025- 2034**

La Regione Liguria, in persona del Presidente

La Provincia di Imperia in persona del Presidente

I Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Imperia e il Comune di Andora in persona dei rispettivi Sindaci

**VISTI**

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e s.m. recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" secondo cui nella determinazione del livello dei servizi minimi, le Regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra Regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;
- l'articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 che istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario e stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle medesime Regioni le risorse del Fondo debbano essere definite con apposito DPCM;
- Il DPCM 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario" il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 ed in particolare l'articolo 27 che detta misure sul trasporto pubblico locale;
- le prescrizioni emanate dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita dall'articolo 37 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 attraverso i successivi atti di regolazione;
- la legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale" ed in particolare gli articoli: 2, 4, 5, 6, comma 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 29, comma 1bis;

- l'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014 n. 40 e s.m. e i. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)";
- l'Argomento di Giunta regionale n. 18 del 5 maggio 2017 ad oggetto: "Risorse del Trasporto Pubblico Regionale e Locale";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 giugno 2017 di approvazione del "Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale" (di seguito denominato "Programma dei servizi") che definisce tra l'altro:
  - a) i criteri per la ripartizione del Fondo Regionale Trasporti tra i diversi Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
  - b) l'individuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
  - c) i criteri di politica tariffaria regionale e i livelli tariffari all'interno dei quali devono essere stabilite le tariffe dei principali titoli di viaggio;
  - d) gli obblighi a carico degli Enti di governo in relazione alla redazione dei piani di bacino ed alle procedure di affidamento dei servizi nonché tutti gli obblighi inerenti la gestione del Contratto di servizio.

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito denominato "Accordo")

### **Articolo 2 (Finalità, oggetto e durata dell'Accordo)**

1. L'Accordo è finalizzato a determinare i livelli di quantità e gli standard di qualità dei servizi minimi e servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (TPL) da affidare attraverso le procedure di cui alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché gli impegni reciproci delle parti al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio di TPL sul territorio di competenza.
2. L'Accordo ha ad oggetto i servizi di TPL di cui all'articolo 2 della l.r. 33/2013 e s.m. e i., effettuati con le modalità di cui al relativo comma 3, in relazione all'A.T.O. di competenza della Provincia di Imperia ed, in particolare, la determinazione delle risorse per i servizi minimi e per i servizi aggiuntivi, dei relativi impegni di corresponsione delle stesse da parte degli Enti sottoscrittori, nonché degli ulteriori impegni da parte della Provincia di Imperia per lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio e per la gestione del relativo contratto.
3. L'Accordo ha durata di 10 anni dal 1.1.2025 al 31.12.2034.

### **Articolo 3 (Determinazione delle risorse per i servizi)**

1. Le risorse per i servizi minimi e i servizi aggiuntivi di TPL, relative al periodo di validità dell'Accordo di cui al precedente art. 2, comma 3, sono determinate, sulla base degli stanziamenti degli Enti sottoscrittori dell'Accordo, indicati nei successivi commi.
2. L'ammontare complessivo degli importi, di cui al comma 1, al netto dell'I.V.A., costituisce la base della procedura per l'affidamento dei servizi di TPL, al netto delle risorse di cui al comma 4, lettera b) (risorse destinate alla copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri) e di cui al comma 7 (risorse per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7 della l.r. 33/2013).
3. I Comuni destinano al TPL le risorse definite nella Tabella seguente, rideterminate sulla base dell'applicazione dell'indicizzazione ISTAT del periodo 1.1.2015/31.8.2024 prevedendo un incremento dell'importo del contributo di competenza di ciascun Comune del Bacino I della Provincia di Imperia, corrispondente al coefficiente ISTAT 1,208, nonché degli ulteriori servizi aggiuntivi richiesti dai Comuni medesimi.

<b>Comune</b>	<b>Attuale contributo AdP</b>	<b>Applicazione coefficiente ISTAT 1,208</b>	<b>Servizi aggiuntivi</b>	<b>Nuova Contribuzione dal 2025</b>
ANDORA	14.000,00	16.912,00 €	72.348,00 €	89.260,00 €
BORDIGHERA	203.095,82 €	245.339,75 €		245.339,75 €
CAMPOROSSO	37.989,00 €	45.890,71 €		45.890,71 €
CERVO	11.280,00 €	13.626,24 €	10.300,00 €	23.926,24 €
DIANO MARINA	59.660,00 €	72.069,28 €	63.100,00 €	135.169,28 €
IMPERIA	634.875,00	766.929,00 €	120.000,00 €	886.929,00 €
OSPEDALETTI	50.775,00 €	61.336,20 €		61.336,20 €
RIVA LIGURE	28.600,00 €	34.548,80 €		34.548,80 €
SAN BARTOLOMEO	31.250,00 €	37.750,00 €	17.800,00 €	55.550,00 €
SAN LORENZO	13.780,00 €	16.646,24 €		16.646,24 €
SANREMO	813.030,00	982.140,24 €	191.973,00 €	1.174.113,24 €
SANTO STEFANO	22.300,00 €	26.938,40 €		26.938,40 €
TAGGIA	139.190,00	168.141,52 €	36.900,00 €	205.041,52 €
VALLECROSIA	70.550,00 €	85.224,40 €		85.224,40 €
VENTIMIGLIA	358.005,00 €	432.470,04 €		432.470,04 €
Airole	2.545,67 €	3.075,17 €		3.075,17 €

Apricale	3.450,43 €	4.168,12 €		4.168,12 €
Aquila d'Arroscia	970,69 €	1.172,59 €		1.172,59 €
Armo	685,62 €	828,23 €		828,23 €
Aurigo	1.901,72 €	2.297,28 €		2.297,28 €
Badalucco	6.489,90 €	7.839,80 €		7.839,80 €
Bajardo	1.738,08 €	2.099,60 €		2.099,60 €
Borghetto d'Arroscia	2.580,68 €	3.117,46 €		3.117,46 €
Borgomaro	4.786,07 €	5.781,57 €		5.781,57 €
Caravonica	1.667,02 €	2.013,76 €		2.013,76 €
Castelvittorio	1.838,63 €	2.221,07 €		2.221,07 €
Castellaro	6.773,85 €	8.182,81 €		8.182,81 €
Ceriana	6.941,56 €	8.385,40 €		8.385,40 €
Cesio	1.559,09 €	1.883,38 €		1.883,38 €
Chiusanico	3.329,77 €	4.022,36 €		4.022,36 €
Chiusavecchia	3.185,40 €	3.847,96 €		3.847,96 €
Cipressa	6.974,98 €	8.425,78 €		8.425,78 €
Civezza	3.560,09 €	4.300,59 €		4.300,59 €

Cosio d'Arroscia	1.359,95 €	1.642,82 €		1.642,82 €
Costarainera	4.428,94 €	5.350,16 €		5.350,16 €
Diano Arentino	3.761,27 €	4.543,61 €		4.543,61 €
Diano Castello	12.339,71 €	14.906,37 €		14.906,37 €
Diano San Pietro	6.153,34 €	7.433,23 €		7.433,23 €
Dolceacqua	10.945,79 €	13.222,51 €		13.222,51 €
Dolcedo	8.015,81 €	9.683,10 €		9.683,10 €
Isolabona	3.724,76 €	4.499,51 €		4.499,51 €
Lucinasco	1.553,59 €	1.876,74 €		1.876,74 €
Mendatica	1.130,16 €	1.365,23 €		1.365,23 €
Molini di Triora	3.409,25 €	4.118,37 €		4.118,37 €
Montalto Ligure/Carpasio	2.895,14 €	3.497,33 €		3.497,33 €
Montegrosso P.L.	669,71 €	809,01 €		809,01 €
Olivetta San Michele	1.263,83 €	1.526,71 €		1.526,71 €
Perinaldo	5.058,72 €	6.110,93 €		6.110,93 €
Pietrabruna	2.970,29 €	3.588,11 €		3.588,11 €
Pieve di Teco	7.774,67 €	9.391,80 €		9.391,80 €

Pigna	4.956,57 €	5.987,54 €		5.987,54 €
Pompeiana	4.492,93 €	5.427,46 €		5.427,46 €
Pontedassio	12.975,53 €	15.674,44 €	3.564,00 €	19.238,44 €
Pornassio	3.172,05 €	3.831,84 €		3.831,84 €
Prelà	2.758,75 €	3.332,57 €		3.332,57 €
Ranzo	3.051,02 €	3.685,63 €		3.685,63 €
Rezzo	2.060,90 €	2.489,57 €		2.489,57 €
Rocchetta Nervina	1.521,74 €	1.838,26 €		1.838,26 €
San Biagio della Cima	7.067,27 €	8.537,26 €		8.537,26 €
Seborga	1.779,33 €	2.149,43 €		2.149,43 €
Soldano	5.450,56 €	6.584,28 €		6.584,28 €
Triora	2.105,99 €	2.544,04 €		2.544,04 €
Vallebona	7.309,60 €	8.830,00 €		8.830,00 €
Vasia	2.341,11 €	2.828,06 €		2.828,06 €
Vessalico	1.601,85 €	1.935,03 €		1.935,03 €
Villa Faraldi	2.449,05 €	2.958,45 €		2.958,45 €
<b>TOTALI</b>	<b>2.691.908,25 €</b>	<b>3.251.825,17 €</b>	<b>515.985,00 €</b>	<b>3.767.810,17 €</b>

4. La Regione Liguria dispone, per gli anni 2018-2019, delle risorse definite dalla legge regionale n. 35 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019" e successive variazioni, sulla base dell'importo del Fondo Nazionale Trasporti e, a decorrere dall'esercizio 2018, si impegna a garantire per 10 anni, l'importo complessivo per tutti gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) pari ad € 136.000.000,00 annui, con la specificazione che tale importo è comprensivo sia delle risorse destinate agli enti di governo per i servizi minimi per il trasporto terrestre, escluso quello ferroviario, sia delle risorse a copertura degli oneri per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) autoferrotranvieri di cui all'articolo 15 della l.r. 40/2014, sia delle risorse di cui al successivo comma 7, come segue:
  - a) € 117.000.000,00 annui quali risorse destinate agli enti di governo per i servizi minimi, al netto delle risorse di cui al successivo comma 7;
  - b) € 19.000.000,00 quali risorse destinate agli enti di governo a copertura degli oneri per il rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri di cui all'articolo 15 della l.r. 40/2014;

L'importo di cui alla lettera a) sarà ripartito, per ogni A.T.O., in base alle percentuali definite dal sopracitato Programma dei servizi.

5. L'importo complessivo di cui al comma 4 sarà ridotto fino ad un massimo del 20% qualora dovessero verificarsi riduzioni di risorse dello Stato destinate ai trasporti, tali da far emergere la necessità di rimodulare gli stanziamenti in materia.
6. Le risorse destinate alla copertura degli oneri per il rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri di cui alla lettera b) del comma 4, sono determinate dalla Regione Liguria in misura fissa per ogni A.T.O. sulla base della consistenza numerica del personale in servizio alla data del 30 settembre 2017. Le suddette risorse sono trasferite alla Provincia di Imperia e da questa all'Azienda concessionaria del servizio, che provvederà a ripartirle con gli eventuali subconcessionari, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della citata l.r. 40/2014.
7. In applicazione dell'articolo 29, comma 1 quater, della l.r. 33/2013, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 lettera a) la Provincia di Imperia destina una quota pari al massimo del 2 per cento annuo per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 7 della suddetta l.r. 33/2013, nonché delle altre funzioni in materia di trasporto.
8. I minori stanziamenti di cui al comma 5 potranno essere compensati da parte della Provincia di Imperia attraverso le seguenti leve, che dovranno essere previste nei Contratti di servizio a garanzia della sostenibilità economica:
  - a. efficientamento dei costi di produzione;
  - b. efficientamento del servizio, attraverso la rimodulazione/riduzione dello stesso;
  - c. aumento degli introiti da tariffa, anche attraverso misure di recupero dell'evasione tariffaria la cui previsione va inserita tra gli impegni contrattuali;
  - d. attuazione di politiche di marketing, finalizzate all'aumento dei ricavi complessivi per il TPL.
9. Alla scadenza del presente accordo e fino alla stipula di un accordo per il periodo successivo, tenuto conto che non dev'essere interrotta l'erogazione del servizio pubblico di trasporto, i Comuni restano obbligati alla corresponsione delle risorse di cui al comma 3;
10. Gli importi derivanti da eventuali economie di cui alla procedura di affidamento del servizio devono essere destinati al finanziamento di ulteriori servizi di TPL.

### **Articolo 3 bis (Approvazione dei Piani di Bacino)**

1. La Provincia di Imperia è tenuta ad approvare il Piano di Bacino di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 33/2013 e s.m. e i., il cui contenuto dev'essere coerente con il Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017.

**Articolo 4**  
**(Procedura di affidamento del servizio)**

1. La Provincia di Imperia si impegna ad effettuare la procedura per l'affidamento in gestione di tutti i servizi di TPL nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale in materia e delle Linee guida contenuta nell'Atto di Programmazione dei servizi di TPL regionale e locale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/2017, riportate al paragrafo 8.2 avvalendosi, eventualmente, della Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R) o di altra stazione appaltante.
2. I Comuni si impegnano a concordare con la Provincia di Imperia l'eventuale previsione di nuovi servizi aggiuntivi ulteriori, per esigenze sopravvenute nell'arco temporale di vigenza dell'accordo. Potranno essere autorizzati solo i servizi per i quali sia stato assunto formalmente e preventivamente il relativo impegno di spesa da parte del Comune.

Tutti i servizi aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli previsti nel successivo articolo 5 devono rientrare nel margine di flessibilità previsto dal contratto di servizio stipulato dalla Provincia di Imperia in applicazione dell'Accordo. Non può essere autorizzato alcun servizio aggiuntivo al di fuori del contratto stipulato a seguito dell'affidamento del servizio.

3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'articolo 12, comma 2bis, della l.r. 33/2013 e s.m. e i., la Provincia di Imperia effettua una ricognizione in merito ai servizi di collegamento tra Comuni facenti parte di A.T.O. diversi; a tal fine i Comuni si impegnano a comunicare alla Provincia di Imperia tutte le informazioni necessarie per definire le modalità di svolgimento di tali servizi di collegamento; nelle more dell'espletamento di tale procedura di ricognizione, previo impegno economico dei comuni interessati, il servizio viene garantito nelle forme già previste nelle precedenti annualità.
4. La Provincia di Imperia si impegna a recepire, nei documenti relativi alle procedure di affidamento, tutte le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, statale e regionale nonché le prescrizioni emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.) e, in particolare, quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento di cui all'articolo 29 della l.r. 33/2013 e s.m. e i e quelle relative alla sostituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 16 della medesima l.r. n. 33/2013.
5. Il contratto di servizio da stipulare da parte della Provincia di Imperia deve assicurare il raggiungimento, da parte dell'Azienda, di determinati obiettivi di efficienza e di efficacia nella gestione e nella organizzazione del servizio di TPL, in conformità alla normativa statale e regionale in materia.
6. La Regione Liguria si impegna a mettere a disposizione della Provincia di Imperia l'elenco puntuale delle attrezzature e degli strumenti che costituiscono il sistema di bigliettazione elettronica nel bacino di competenza, di cui al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 33/2013 e s.m.e i., a valle della conclusione della procedura di affidamento per l'acquisizione del sistema stesso e della completa installazione della relativa strumentazione.
7. La Provincia di Imperia si impegna a:
  - a. collaborare con la Regione Liguria e Liguria Digitale S.p.A. alla realizzazione del funzionamento del sistema di bigliettazione elettronica fornendo la propria disponibilità alla partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico all'uopo istituito senza che da ciò possa derivarne alcun impegno economico;
  - b. indicare nei documenti relativi all'affidamento gli adempimenti che dovranno essere assunti dall'Azienda in merito all'utilizzo ed alla funzionalità del sistema di bigliettazione elettronica a seguito della sua operatività, all'uopo comunicati dalla Regione Liguria;

**Articolo 5**  
**(Servizi minimi e servizi aggiuntivi)**

1. Come previsto dal Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017, la quantificazione dei servizi minimi per l'A.T.O. di Imperia è quella risultante dal rapporto tra risorse finanziarie disponibili della Regione e costo unitario del servizio.
2. I servizi minimi potranno, nel rispetto delle risorse attribuite all'A.T.O., essere rimodulati dalla Provincia di Imperia nel Piano di Bacino, previa intesa con la Regione, al fine di promuovere il miglioramento del servizio e

renderlo maggiormente efficace in relazione alle esigenze territoriali e alla domanda di mobilità.

3. I servizi aggiuntivi il cui costo è a carico dei singoli Comuni sono definiti con le modalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto previsto nel comma 1.
4. Ogni variazione della contribuzione di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 comporterà una analoga variazione dei servizi secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio stipulato tra la Provincia di Imperia ed il concessionario.
5. Per i servizi aggiuntivi di cui alla sopracitata tabella il costo in sede di 1^ applicazione rimane a carico dei Comuni pro quota per il periodo decorrente dalla data del Contratto di Servizio tra la Provincia di Imperia e il concessionario.

#### **Articolo 6 (Sistema tariffario)**

1. Il sistema tariffario è definito nel Contratto di servizio secondo quanto stabilito nell'articolo 18 della l.r. 33/2013 e s.m. e i. e nel Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017.
2. I ricavi tariffari concorrono all'equilibrio economico del Contratto e costituiscono, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a) del D.L. 50/2017, come convertito in Legge n. 96/2017, uno dei parametri per il riparto del Fondo Nazionale Trasporti.
3. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Contratto di servizio deve prevedere specifici obiettivi di incremento dei ricavi tariffari attraverso l'adozione da parte dell'Azienda di politiche di marketing e di un adeguato piano per la prevenzione dell'evasione tariffaria.

#### **Articolo 7 (Qualità dei servizi e monitoraggio)**

1. Il Contratto di servizio deve prevedere specifici livelli minimi di qualità del servizio riguardanti in particolare:
  - a) puntualità ed affidabilità del servizio;
  - b) pulizia;
  - c) informazione;
  - d) sicurezza degli utenti e del personale;
  - e) confort dei mezzi.
2. La Provincia di Imperia esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 19 della l.r. 33/2013 e s.m. e i. sul rispetto della quantità e qualità dei servizi; a tal fine la Provincia di Imperia si doterà di un adeguato sistema di monitoraggio per la quantità avvalendosi dei dati del sistema AVM, una volta che sarà pienamente operativo il sistema SBE fornito dalla Regione, e per la qualità anche dei dati derivanti da indagini di CUSTOMER SATISFACTION

#### **Articolo 8 (Liquidazione delle risorse finanziarie e inadempienze)**

1. La Regione provvede alla liquidazione delle risorse di propria competenza, a seguito dell'emissione del decreto di assegnazione della quota di riparto del FNT di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012 e s.m. e i.. L'accreditamento alla Provincia di Imperia delle somme avviene con cadenza bimestrale da erogare alla stessa entro il termine di 30 giorni successivi al bimestre di competenza.
2. In applicazione del comma 1bis dell'articolo 29 della l.r. 33/2013 e s.m. e i. le risorse sono erogate dalla Regione tenuto conto del raggiungimento, da parte dell'Azienda, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale e regionale in materia, secondo le modalità previste dal Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017.
3. I Comuni provvedono alla liquidazione delle risorse di propria competenza, tramite l'accredito a favore della Provincia di Imperia, in due rate semestrali anticipate da versare entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
4. In caso di mancato o ritardato versamento delle risorse di cui al comma 3, la Provincia di Imperia provvede alla

sospensione o riduzione dei servizi aggiuntivi nel territorio dei Comuni inadempienti. La mancata corresponsione della propria quota di spettanza da parte dei Comuni, entro i termini stabiliti nel comma 3, comporta l'applicazione degli interessi di mora.

5. Per garantire la certezza della tempistica dell'erogazione delle risorse, il Contratto di servizio deve prevedere da parte dell'Azienda l'emissione di fatture bimestrali posticipate con scadenza di 60 giorni.
6. I dati economici e trasportistici devono essere trasmessi, da parte dell'Azienda, alla Regione ed all'Osservatorio Nazionale di cui alla Legge 244/2007, entro la scadenza indicata nella relativa richiesta di tali Enti, pena la sospensione dell'erogazione all'Azienda stessa dei contributi e dei corrispettivi del contratto.

#### **Articolo 9 (Ulteriori impegni)**

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a prevedere e a mettere in atto, negli atti di pianificazione della mobilità di loro competenza, politiche della mobilità e della sosta che incentivano l'utilizzo del TPL, tenuto conto della particolare rilevanza del servizio nel contesto territoriale, ambientale, sociale ed economico.

#### **Articolo 10 (Modifiche o integrazioni dell'Accordo)**

1. L'Accordo è sottoposto da parte della Regione Liguria a verifica periodica, di norma a cadenza triennale, anche su proposta degli enti sottoscrittori, al fine di valutare le esigenze di sua modifica, anche in vista di una nuova determinazione delle risorse di cui all'art. 3 e dei relativi impegni di corresponsione di cui all'articolo 8; quanto sopra in relazione alla disponibilità dei bilanci della Regione e degli altri Enti sottoscrittori e al conseguimento degli obiettivi di efficienza da parte dell'Azienda, nonché a seguito di ogni altra circostanza sopravvenuta, comportante la necessità di apportare modifiche o integrazioni all'Accordo.
2. Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente Accordo sono approvate da tutte le Parti.
3. Oltre che su iniziativa della Regione Liguria, la richiesta di modifica del presente Accordo può essere effettuata, dalla Provincia di Imperia e/o dai Comuni sottoscrittori attraverso l'Anci.

#### **Articolo 11 (Organo di controllo e di vigilanza)**

1. Sull'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo di programma vigila un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale - o da un suo delegato - e composto da tre rappresentanti nominati dalla Città Metropolitana di Genova e dalle Province, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Trasporto Pubblico Regionale della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso e la verbalizzazione delle sedute.
3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:
  - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
  - promuovere misure atte a garantire il rispetto degli impegni contenuti nel presente Accordo;
  - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - provvedere alla convocazione dei soggetti sottoscrittori nonché di altri soggetti eventualmente interessati;
  - proporre misure deterrenti per gli Enti locali inadempienti rispetto agli impegni assunti nel presente Accordo, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi.

#### **Articolo 12 (Controversie tra le parti)**

1. Tutte le controversie tra gli Enti sottoscrittori in relazione al presente Accordo sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Genova.

**Articolo 13**  
**(Pubblicazione)**

1. Il presente Accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web della Regione Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'Accordo

<b>Comune</b>	<b>Attuale contributo AdP</b>	<b>Applicazione coefficiente ISTAT 1,208</b>	<b>Servizi aggiuntivi</b>	<b>Nuova Contribuzione dal 2025</b>
ANDORA	14.000,00	16.912,00 €	72.348,00 €	89.260,00 €
BORDIGHERA	203.095,82 €	245.339,75 €		245.339,75 €
CAMPOROSSO	37.989,00 €	45.890,71 €		45.890,71 €
CERVO	11.280,00 €	13.626,24 €	10.300,00 €	23.926,24 €
DIANO MARINA	59.660,00 €	72.069,28 €	63.100,00 €	135.169,28 €
IMPERIA	634.875,00	766.929,00 €	120.000,00 €	886.929,00 €
OSPEDALETTI	50.775,00 €	61.336,20 €		61.336,20 €
RIVA LIGURE	28.600,00 €	34.548,80 €		34.548,80 €
SAN BARTOLOMEO	31.250,00 €	37.750,00 €	17.800,00 €	55.550,00 €
SAN LORENZO	13.780,00 €	16.646,24 €		16.646,24 €
SANREMO	813.030,00	982.140,24 €	191.973,00 €	1.174.113,24 €
SANTO STEFANO	22.300,00 €	26.938,40 €		26.938,40 €
TAGGIA	139.190,00	168.141,52 €	36.900,00 €	205.041,52 €
VALLECROSIA	70.550,00 €	85.224,40 €		85.224,40 €
VENTIMIGLIA	358.005,00 €	432.470,04 €		432.470,04 €
Airole	2.545,67 €	3.075,17 €		3.075,17 €
Apricale	3.450,43 €	4.168,12 €		4.168,12 €
Aquila d'Arroschia	970,69 €	1.172,59 €		1.172,59 €

<b>Comune</b>	<b>Attuale contributo AdP</b>	<b>Applicazione coefficiente ISTAT 1,208</b>	<b>Servizi aggiuntivi</b>	<b>Nuova Contribuzione dal 2025</b>
Armo	685,62 €	828,23 €		828,23 €
Aurigo	1.901,72 €	2.297,28 €		2.297,28 €
Badalucco	6.489,90 €	7.839,80 €		7.839,80 €
Bajardo	1.738,08 €	2.099,60 €		2.099,60 €
Borghetto d'Arroscia	2.580,68 €	3.117,46 €		3.117,46 €
Borgomaro	4.786,07 €	5.781,57 €		5.781,57 €
Caravonica	1.667,02 €	2.013,76 €		2.013,76 €
Castelvittorio	1.838,63 €	2.221,07 €		2.221,07 €
Castellaro	6.773,85 €	8.182,81 €		8.182,81 €
Ceriana	6.941,56 €	8.385,40 €		8.385,40 €
Cesio	1.559,09 €	1.883,38 €		1.883,38 €
Chiusanico	3.329,77 €	4.022,36 €		4.022,36 €
Chiusavecchia	3.185,40 €	3.847,96 €		3.847,96 €
Cipressa	6.974,98 €	8.425,78 €		8.425,78 €
Civezza	3.560,09 €	4.300,59 €		4.300,59 €
Cosio d'Arroscia	1.359,95 €	1.642,82 €		1.642,82 €
Costarainera	4.428,94 €	5.350,16 €		5.350,16 €
Diano Arentino	3.761,27 €	4.543,61 €		4.543,61 €

<b>Comune</b>	<b>Attuale contributo AdP</b>	<b>Applicazione coefficiente ISTAT 1,208</b>	<b>Servizi aggiuntivi</b>	<b>Nuova Contribuzione dal 2025</b>
Diano Castello	12.339,71 €	14.906,37 €		14.906,37 €
Diano San Pietro	6.153,34 €	7.433,23 €		7.433,23 €
Dolceacqua	10.945,79 €	13.222,51 €		13.222,51 €
Dolcedo	8.015,81 €	9.683,10 €		9.683,10 €
Isolabona	3.724,76 €	4.499,51 €		4.499,51 €
Lucinasco	1.553,59 €	1.876,74 €		1.876,74 €
Mendatica	1.130,16 €	1.365,23 €		1.365,23 €
Molini di Triora	3.409,25 €	4.118,37 €		4.118,37 €
Montalto Ligure/Carpa	2.895,14 €	3.497,33 €		3.497,33 €
Montegrosso P.L.	669,71 €	809,01 €		809,01 €
Olivetta San Michele	1.263,83 €	1.526,71 €		1.526,71 €
Perinaldo	5.058,72 €	6.110,93 €		6.110,93 €
Pietrabruna	2.970,29 €	3.588,11 €		3.588,11 €
Pieve di Teco	7.774,67 €	9.391,80 €		9.391,80 €
Pigna	4.956,57 €	5.987,54 €		5.987,54 €
Pompeiana	4.492,93 €	5.427,46 €		5.427,46 €
Pontedassio	12.975,53 €	15.674,44 €	3.564,00 €	19.238,44 €
Pornassio	3.172,05 €	3.831,84 €		3.831,84 €

<b>Comune</b>	<b>Attuale contributo AdP</b>	<b>Applicazione coefficiente ISTAT 1,208</b>	<b>Servizi aggiuntivi</b>	<b>Nuova Contribuzione dal 2025</b>
Prelà	2.758,75 €	3.332,57 €		3.332,57 €
Ranzo	3.051,02 €	3.685,63 €		3.685,63 €
Rezzo	2.060,90 €	2.489,57 €		2.489,57 €
Rocchetta Nervina	1.521,74 €	1.838,26 €		1.838,26 €
San Biagio della Cima	7.067,27 €	8.537,26 €		8.537,26 €
Seborga	1.779,33 €	2.149,43 €		2.149,43 €
Soldano	5.450,56 €	6.584,28 €		6.584,28 €
Triora	2.105,99 €	2.544,04 €		2.544,04 €
Vallebona	7.309,60 €	8.830,00 €		8.830,00 €
Vasia	2.341,11 €	2.828,06 €		2.828,06 €
Vessalico	1.601,85 €	1.935,03 €		1.935,03 €
Villa Faraldi	2.449,05 €	2.958,45 €		2.958,45 €
<b>TOTALI</b>	<b>2.691.908,25 €</b>	<b>3.251.825,17 €</b>	<b>515.985,00 €</b>	<b>3.767.810,17 €</b>

Incremento istat	559.916,92 €
------------------	--------------



## **CITTÀ di VENTIMIGLIA**

Provincia di Imperia

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 16 DEL 18/02/2025

### **PARERE TECNICO**

**OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SCHEMA DI “ACCORDO DI PROGRAMMA FRA LA REGIONE LIGURIA, LA PROVINCIA DI IMPERIA E I COMUNI DELL’A.T.O. DI IMPERIA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA’ E STANDARD QUALITA’ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNI 2025/2034” – APPROVAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

Favorevole

Ventimiglia lì, 19/02/2025

**IL DIRIGENTE**  
(Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.)



## **CITTÀ di VENTIMIGLIA**

Provincia di Imperia

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 16 DEL 18/02/2025

### **PARERE REGOLARITÀ CONTABILE**

**OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SCHEMA DI “ACCORDO DI PROGRAMMA FRA LA REGIONE LIGURIA, LA PROVINCIA DI IMPERIA E I COMUNI DELL’A.T.O. DI IMPERIA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA’ E STANDARD QUALITA’ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNI 2025/2034” – APPROVAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**  
in ordine alla regolarità contabile

Ventimiglia, lì 19/02/2025

**IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA**  
Il Segretario Generale(Monica Veziano / ArubaPEC S.p.A.)